



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA - ROMAGNA  
SEDE DI BOLOGNA**

**CONDIZIONI GENERALI di FORNITURA**

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivo, sul Mercato economico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti installati presso la sede T.A.R. di Bologna sito in via Massimo d'Azeglio 54 di seguito elencati:

**LOTTO UNICO**

- A) Manutenzione impianto idro-sanitario;
- B) Conduzione e Manutenzione impianto di riscaldamento-condizionamento;
- C) Manutenzione impianto elettrico.

La fornitura del servizio di manutenzione è stabilita di durata triennale (1/5/2024 – 31/5/2027) con possibilità di rinnovo dal 1°/6/2027 al 30/4/2030.

L'eventuale rinnovo avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del primo triennio.

Si precisa che, qualora in corso di esecuzione dei servizi si renda necessario una diminuzione o un aumento delle prestazioni – in tale ultima ipotesi si intendono compresi anche interventi non programmati - fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il TAR può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'operatore economico non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 e, all. II.14 art. 5, comma 6 d.lgs.36/20203).

La fornitura dei servizi avrà durata triennale, prevede l'aumento nei limiti del quinto ed è eventualmente rinnovabile fino al 30/4/2030. Inoltre l'esecuzione dovrà rispettare le esigenze correlate alle commutazioni periodiche dei cicli riscaldamento/raffrescamento e viceversa.

Si precisa che la conduzione dell'impianto nell'anno comprende n. 1 ciclo composto da due periodi distinti: periodo a) ciclo freddo con accensione prevista dal 1° giugno al 15 settembre; periodo b) ciclo caldo con accensione nel mese di ottobre (di norma il 15/10) con data effettiva indicata annualmente dall'ordinanza del Sindaco di Bologna e spegnimento, di norma al 15 aprile, salvo proroga sindacale.

L'eventuale rinnovo avverrà alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si precisa che questo Tribunale si riserva il recesso anticipato dal presente contratto, in caso aderisca ad una convenzione pubblicata da CONSIP sul portale degli acquisti della PA, che riguardi i singoli impianti A) B) e C) o anche cumulativamente tra essi.

**CONDIZIONI GENERALI**

**1. OGGETTO DEL SERVIZIO:**

1.1. Mantenimento dello stato di efficienza degli impianti idro-sanitario, di riscaldamento-condizionamento e dell'impianto elettrico, mediante azioni di manutenzione ordinaria come sotto descritte;

1.2. Conduzione dell'impianto unico di ventilazione interna per un ciclo completo freddo/caldo, per il periodo 2024 - 2027, comprensivo delle commutazioni sia per l'avvio del raffrescamento che del successivo riscaldamento e viceversa; spegnimento impianto a fine dei due semi-cicli sia freddo che caldo.

Verifiche delle temperature erogate durante l'esercizio. Controllo delle macchine erogatrici poste nel seminterrato, nei cavei esterni e nel sottotetto; controllo dei termo-ventil-conduttori interni durante l'esercizio di accensione.

Interventi di pulizia e sanificazione dei termo-ventil-convettori interni e delle macchine esterne.

**A - Manutenzione impianto idro-sanitario**

A.1) manutenzione ordinaria dell'impianto idro-sanitario: compreso nel prezzo offerto il mantenimento dello stato di efficienza impianti con le azioni di manutenzione ordinaria (ad esempio: manutenzione dei rubinetti con sostituzione dei

frangi-getto, eventuale ricarica del serbatoio sale dell'addolcitore), secondo le tempistiche riportate nelle allegate schede tecniche, contenenti la composizione degli apparecchi da sottoporre a manutenzione. Gli interventi programmati saranno eseguiti nel corso dei mesi di giugno e dicembre.

A.2) manutenzione straordinaria disponibilità per **interventi di manutenzione a chiamata**: potranno anche essere richiesti interventi supplementari sugli apparecchi idraulico-sanitari. Questi interventi supplementari non sono compresi nel prezzo offerto ma saranno remunerati a chiamata su richiesta dei referenti (di cui al punto 3) definendone preventivamente la spesa.

L'esecuzione degli interventi supplementari a chiamata avverrà previo accordo con la Società e il RUP-DEC o dei suoi assistenti/referenti.

A.3) Disponibilità per servizio a **pronto intervento**: in caso di urgenze, imprevisti (es: rottura di una condotta di acqua) il fornitore, su segnalazione dei referenti, assicura un servizio di pronto intervento con immediatezza. La remunerazione del singolo intervento sarà concordata al termine dell'attività urgente/imprevista.

## **B - Conduzione e Manutenzione impianto di riscaldamento-condizionamento**

B.1) Conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento-condizionamento: per conduzione dell'impianto si intende un ciclo, composto da due periodi distinti: periodo a) ciclo freddo con accensione prevista dal 1 giugno al 15 settembre; periodo b) ciclo caldo con accensione nel mese di ottobre (di norma il 15/10) con data effettiva indicata annualmente dall'ordinanza del Sindaco di Bologna e spegnimento, di norma al 15 aprile, salvo proroga sindacale.

Prima dell'accensione dell'impianto, sia freddo che caldo e quindi compreso nel prezzo offerto, sarà eseguito l'intervento di pulizia, lavaggio e sanificazione dei termo-ventil-conduttori interni e delle macchine esterne indicati nelle schede tecniche. Saranno eseguiti pertanto n. 2 interventi di pulizia per un ciclo completo freddo-caldo compresi nel prezzo offerto.

B.2) manutenzione straordinaria: Potranno altresì essere richiesti interventi supplementari sugli apparecchi di riscaldamento e condizionamento. Questi interventi supplementari non sono compresi nel prezzo offerto, ma remunerati a chiamata su richiesta dei referenti (di cui al punto 3) definendone preventivamente la spesa.

I tempi di esecuzione degli interventi supplementari a chiamata saranno definiti volta per volta in accordo con i referenti (di cui al punto 3)

B.3) Disponibilità per **interventi a chiamata**: potranno essere richiesti **interventi supplementari di pulizia, lavaggio e sanificazione** che saranno concordati secondo un calendario da definire fra le parti.

## **C - Manutenzione impianto elettrico**

C.1) manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico: il prezzo offerto dovrà comprendere il mantenimento dello stato di efficienza impianto con le azioni di manutenzione ordinaria (ad esempio: manutenzione prese elettriche o la sostituzione di elementi dei corpi illuminanti non funzionanti), secondo le tempistiche riportate nelle allegate schede tecniche, contenenti la composizione degli apparecchi da sottoporre a manutenzione. Gli interventi programmati saranno eseguiti nel corso dei mesi di **giugno** e di **dicembre**, definendo l'accesso agli impianti con i referenti del T.A.R.

C.2) Disponibilità per **interventi a chiamata**: potranno essere richiesti interventi supplementari a chiamata (ad esempio: la sostituzione completa di corpi illuminanti) che avverranno su richiesta dei referenti (di cui al punto 3), definendone preventivamente la spesa. L'esecuzione degli interventi supplementari a chiamata avverrà previo accordo con la Società e il RUP-DEC o dei suoi assistenti/referenti.

L'accesso all'edificio per l'esecuzione delle manutenzioni andrà comunque definito preventivamente con il personale di questo Tribunale (di cui al punto 3), per non interferire con le attività giurisdizionali di questo Tribunale e nei giorni di apertura al pubblico.

Per ogni singola esecuzione manutenitiva ordinaria, i tecnici del fornitore consegneranno un report e le schede tecniche indicando a quale manutenzione programmata sia riferita. Le schede ed i report così compilati saranno trasmessi al referente (RUP-DEC) per la verifica della puntuale esecuzione.

## **2. DURATA del CONTRATTO e IMPORTO DELLA FORNITURA**

Il contratto per il servizio di cui al punto 1) Lotto unico ha durata triennale, decorrente dal 1°/6/2024 al 31/5/2027, con possibilità di rinnovo dal 1°/6/2027 al 30/4/2030.

Questo Tribunale si riserva il recesso anticipato dal presente contratto, in caso aderisca ad una convenzione pubblicata da CONSIP sul portale degli acquisti della PA, che riguardi i singoli impianti A) B) e C) o anche cumulativamente tra essi.

L'affidatario si impegna alla prosecuzione del contratto di fornitura dei servizi fino alla data di subentro del nuovo fornitore individuato a seguito di adesione alla suddetta convenzione.

Il valore complessivo del contratto per la durata triennale ammonta a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00) netto IVA.

Il costo per sanificazioni escluse dal canone contrattuale è di € 269,91 al netto di IVA

Il fornitore rinuncia espressamente a qualsivoglia indennizzo, ove questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere opportuno non richiedere la fornitura del servizio ovvero la riduzione della stessa.

### **3. MODALITA' DI CONSEGNA DEL SERVIZIO FORNITO:**

La fornitura del servizio decorrerà dal 1°/6/2024 e dovrà avvenire secondo il calendario sopra descritto, con servizio da erogarsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna sede di Bologna, Via Massimo d'Azeglio 54, **previo contatti** con: RUP/DEC: Katia Chiesa: telefono 051/4293138, e-mail: [k.chiesa@giustizia-amministrativa.it](mailto:k.chiesa@giustizia-amministrativa.it) o il Collaboratore Tecnico amministrativo: Dr. Andrea Madormo: telefono 051/4293116, e-mail: [a.madormo@giustizia-amministrativa.it](mailto:a.madormo@giustizia-amministrativa.it)

### **4. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI**

In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, nella seguente misura.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, dei servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT per le retribuzioni contrattuali orarie.

### **5. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) l'appaltatore deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) è fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

### **6. PENALI**

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal contratto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al fornitore perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Qualora si verificano gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

- in caso di ritardo nelle singole attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%;
- in caso di ritardo del servizio, per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata, per ogni ora lavorativa di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'Aggiudicatario, verrà applicata una penale del 10% dell'importo netto contrattuale.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente conforme alle prescrizioni contenute nel contratto.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, il contratto sarà risolto in danno del fornitore ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite.

L'importo relativo alle eventuali penali applicate sarà trattenuto all'atto del pagamento del corrispettivo ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

## **7. DANNI, RESPONSABILITA' e POLIZZA**

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione delle attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Qualora per cause dovute all'Impresa aggiudicataria derivino danni a persone e/o a cose, la medesima impresa è tenuta al risarcimento degli stessi. Analogamente, ove derivino danni all'attività dell'Amministrazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta al loro risarcimento.

La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Impresa aggiudicataria che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa aggiudicataria deve presentare, al momento della stipula del contratto, pena la revoca dell'affidamento, idonea polizza di assicurazione di primaria compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna sede di Bologna e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.

L'oggetto della copertura assicurativa deve anche esplicitamente prevedere il risarcimento all'Amministrazione dei maggiori costi che questa dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di una qualsiasi delle attività oggetto del servizio, nonché dei maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione delle attività, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del contratto con conseguente escussione della fideiussione.

È facoltà dell'Amministrazione richiedere, durante l'esecuzione del contratto, la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza.

## **8. AFFIDAMENTO**

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice degli appalti, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto stabilito all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

## **9. FATTURAZIONE**

L'emissione della fattura formato elettronico avverrà SOLO a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione, a cura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) anche Direttore per l'esecuzione (DEC).

La fatturazione avverrà in **due parti** come effettivamente risultante dal certificato di regolare esecuzione ed emessa rispettivamente nei mesi di **luglio** e di **novembre**.

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: il numero identificativo MEPA del contratto, il CIG, il Codice Fiscale della Società e del T.A.R. 92004480379 ed il **Codice IPA: GBP2VI**.

La fattura non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sarà ritenuta valida e pertanto sarà rifiutata.

## **10. TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

E' onere del fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rendere tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi contrattuali;
- reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel contratto;
- inadempimenti gravi e/o ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- subappalto senza previa autorizzazione e alle condizioni stabilite dalla legge;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 36/2023 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del servizio;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

## **12. RECESSO**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

a) per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'assegnazione del servizio, siano migliorative rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica. Il fornitore affidatario si impegna fin d'ora alla prosecuzione del contratto nelle more di vigenza della convenzione CONSIP;

c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;

2. In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione;

3. La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso;

4. La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

## **13. GARANZIA DEFINITIVA DEL 5% E RITENUTA DELLO 0,5%**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106.

Ai sensi del successivo comma 4, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, l'operatore economico, costituirà una garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale o sotto forma di cauzione o sotto forma di fideiussione. La fideiussione deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Sarà inoltre applicata la ritenuta progressiva dello 0,5% (art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023) che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **14. ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA**

Al fine di procedere ai dovuti adempimenti amministrativi relativi alla stipula, si ricorda che la società affidataria dovrà tra l'altro provvedere alla produzione di garanzia definitiva di cui al punto 13, con efficacia temporale non inferiore a 36 mesi a decorrere dal 1° giugno 2024.

#### **15. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Bologna.

#### **16. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. L'operatore economico si impegna, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o di altre utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di affidamento e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

L'operatore economico s'impegna a garantire, al personale impiegato nelle attività in oggetto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività in oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Di applicare ai propri dipendenti il seguente CCNL Meccanica artigiani.

#### **17. ULTERIORI ADEMPIMENTI.**

Al fine di procedere ai dovuti adempimenti amministrativi relativi alla stipula del contratto, si ricorda che la società affidataria dovrà provvedere alla produzione dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., Informativa privacy e Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità nonché Patto di integrità;
2. Dichiarazione, eventuale, di subappalto.

La fornitura sarà regolata dalle clausole delle presenti Condizioni Generali, lettera di richiesta di preventivo e relativi allegati, dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché da tutte le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P./D.E.C. Katia Chiesa ([e-mail: k.chiesa@giustizia-amministrativa.it](mailto:k.chiesa@giustizia-amministrativa.it)), (051 - 4293138).

Il Segretario generale ad interim

FIRMA per ACCETTAZIONE delle CONDIZIONI

Il legale rappresentante del FORNITORE



**Si accettano espressamente le previsioni contenute nelle presenti condizioni, secondo quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. relativamente a:**

6. **PENALI**
7. **DANNI, RESPONSABILITA' e POLIZZA**
9. **FATTURAZIONE**
10. **TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO**
11. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
12. **RECESSO**
13. **GARANZIA DEFINITIVA DEL 5% E RITENUTA DELLO 0,5%**
14. **ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA**
15. **SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

FIRMA per ACCETTAZIONE delle CONDIZIONI

Il legale rappresentante del FORNITORE

